



DISCIPLINARE TECNICO REMADE®

Requisiti per la certificazione REMADE®

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SOTTO ACCREDITAMENTO

| | |
|-------------------------|---|
| Titolo documento | Requisiti per il rilascio della certificazione REMADE® (DT REMADE Produttori) |
| Emissione | Direzione REMADE® |
| Verifica | Presidenza Comitato Tecnico Scientifico REMADE® |
| Approvazione | Consiglio Direttivo REMADE® |
| Contatti | REMADE® www.remade.it info@remadeitaly.it |
| Edizione | Vers 2.0_2023 |

Divieto di riproduzione

Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso di REMADE®.

REMADE® è uno schema di certificazione riconosciuto da ACCREDIA (Ente italiano di Accreditamento), elaborato in un processo aperto e largamente partecipato delle Aziende del settore, nell'ambito dell'organizzazione omonima proprietaria, fondata da Istituzioni e Soggetti competenti in materia di riciclo ed Economia circolare, tra cui CONAI (Consorzio Italiano Imballaggi).
La certificazione permette ad un'azienda di comunicare le informazioni ambientali relative al contenuto di riciclato del proprio prodotto ed è conforme alle norme sul Green public procurement e sugli incentivi fiscali (es. plastic tax) rivolti ai prodotti derivanti da riciclo. La certificazione permette al consumatore di avere informazioni affidabili sulla provenienza e sulla tipologia del materiale che deriva da riciclo. REMADE® è una certificazione indipendente ed aperta ad ogni Azienda interessata e in possesso dei requisiti.
Il Disciplinare è oggetto di revisione periodica, per adeguarlo alla normativa e alle esigenze del mercato. Al processo di revisione può partecipare ogni soggetto qualificato e interessato.

www.remade.it

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1. | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 4 |
| 2. | TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 5 |
| 3. | QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 7 |
| 4. | CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI | 9 |
| 4.1 | ITER DI CERTIFICAZIONE | 9 |
| 4.2 | REQUISITI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI | 9 |
| 4.2.1 | Campo di applicazione della certificazione | 9 |
| 4.2.2 | Documenti relativi al prodotto | 9 |
| 4.2.3 | Responsabile per la certificazione REMADE® | 10 |
| 4.2.4 | Risorse umane | 10 |
| 4.2.5 | Documentazione | 10 |
| 4.2.5.1 | Registrazioni | 10 |
| 4.2.5.2 | Istruzioni e procedure operative e altra documentazione | 10 |
| 4.2.5.3 | Conservazione della documentazione | 10 |
| 4.2.6 | Audit interni | 10 |
| 4.2.7 | Esame periodico da parte della Direzione | 11 |
| 4.3 | CONTROLLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALI DI RICICLO E SOTTOPRODOTTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE | 11 |
| 4.3.1 | Controllo dei fornitori | 11 |
| 4.3.1.1 | Elenco dei fornitori | 11 |
| 4.3.1.2 | Criteri di qualifica | 11 |
| 4.3.2 | Materiale in ingresso | 11 |
| 4.3.2.1 | Documentazione relativa alle materie in ingresso | 11 |
| 4.3.2.2 | Sottoprodotti | 12 |
| 4.3.2.3 | Verifica del materiale in ingresso | 12 |
| 4.3.2.4 | Identificazione dei materiali in ingresso | 12 |
| 4.3.3 | Bilancio di massa e rintracciabilità | 12 |
| 4.3.3.1 | Composizione del prodotto | 13 |
| 4.3.3.2 | Registro | 13 |
| 4.3.3.3 | Piano di rintracciabilità | 13 |
| 4.3.3.4 | Bilancio di massa | 13 |
| 4.3.4 | Prodotti in uscita | 13 |
| 4.3.4.1 | Identificazione e immagazzinamento | 13 |
| 4.3.4.2 | Documenti di vendita del prodotto certificato | 13 |
| 4.3.5 | Subappalto | 13 |
| 4.3.5.1 | Contratto | 13 |
| 4.3.5.2 | Elenco | 14 |
| 4.3.5.3 | Analisi del rischio | 14 |
| 4.3.6 | Elenco della documentazione necessaria | 14 |
| 4.3.7 | Definizione della percentuale di riciclato, recuperato e sottoprodotti | 14 |
| 4.3.8 | Rebranding | 15 |
| 5. | RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI | 15 |
| 6. | VERIFICHE | 15 |
| 6.1 | CAMPIONAMENTI E DURATA DELLE VERIFICHE | 15 |
| 6.2 | AUMENTI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI VERIFICA | 16 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare tecnico ha lo scopo di esplicitare requisiti, condizioni e modalità per la certificazione volontaria del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti presente in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti. In particolare, vengono di seguito illustrate le modalità di verifica eseguite dagli Organismi di Certificazione accreditati per il servizio di certificazione REMADE® e i requisiti generali delle Organizzazioni che producono prodotti certificati REMADE®, compresi i relativi sub-appaltatori.

L'aspetto centrale della certificazione REMADE® è la predisposizione di un modello di tracciabilità dei flussi di materiali nel processo produttivo e di trasparenza delle operazioni effettuate, della documentazione pertinente. È uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione rivolta verso i materiali derivanti da riciclo, da recupero e sottoprodotti, che arriva dal recente modello globale di sviluppo sostenibile dell'Economia circolare, caratterizzato dal mantenimento, per il tempo più lungo possibile, del valore di prodotti, materiali e risorse nel sistema, che vengono restituiti nel ciclo del prodotto al termine del loro utilizzo, in modo che sia ridotta al minimo la generazione di rifiuti, per contribuire a sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Inoltre, i prodotti realizzati con materiali derivanti da riciclo, da recupero e da sottoprodotti sono sempre più richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni europee sul Green Public Procurement, adottate da diversi Stati membri ed obbligatorie in alcuni di questi (es. Italia) hanno diffuso l'introduzione, nelle gare pubbliche, dei Criteri ambientali minimi (CAM), emanati dalle competenti autorità nazionali (ad es., in Italia i CAM vengono adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente per le diverse categorie di prodotti e servizi). La certificazione di prodotto REMADE® svolge la funzione di mezzo di prova sul contenuto di riciclato, di materiale recuperato e di sottoprodotti ed è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.

Le prescrizioni di seguito riportate valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati, recuperati e/o sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione REMADE® e non sollevano in alcun modo il dichiarante dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dalla normativa in vigore.

2. TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

In conformità alla terminologia utilizzata nel presente documento si applicano le definizioni contenute nelle UNI EN ISO 9000:2015; UNI EN ISO 19011:2018; UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con particolare riferimento alle seguenti.

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti.

Auditor: valutatore qualificato che ha la competenza per le attività di audit sugli operatori, fornitori e subappaltatori ai sensi dello schema REMADE®.

Organizzazione: insieme ordinato di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.

L'organizzazione può essere pubblica o privata. Ai fini del presente Disciplinare Tecnico ci si riferisce al soggetto, persona fisica o giuridica, che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti che intende far certificare secondo lo schema REMADE®.

Committente: Organizzazione che richiede l'attività di audit per certificare nell'ambito della filiera REMADE® la realizzazione di un prodotto dotato di determinate specifiche.

Subappaltatore: organizzazione operante in subappalto per conto di un operatore nell'ambito della filiera.

Non Conformità: deviazione del prodotto dai requisiti specificati, oppure l'assenza di, o la mancata attuazione e mantenimento di uno o più necessari elementi del sistema di gestione previsti dal presente Disciplinare tecnico.

ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare tecnico, si assumono le seguenti definizioni.

Categoria merceologica: uno o più raggruppamento/i di beni aventi la medesima funzione in termini di utilizzo o in termini di caratteristiche funzionali rispetto alle modalità di impiego e/o di utilizzo. Una categoria merceologica può avere delle sotto-categorie che ne definiscono in modo più puntuale le funzioni d'uso o modalità di impiego rispetto alla categoria merceologica generale.

Elenco europeo del rifiuto (EER): riporta i diversi tipi di rifiuti, definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli (decisione 2000/532/Ce e successive modifiche ed integrazioni).

Contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti: proporzione, in massa, all'interno di un prodotto, di materiale che deriva da un'operazione di riciclo e/o recupero e/o reimpiego di sottoprodotti.

Economia Circolare: un'economia pensata per potersi rigenerare da sola, sia per quanto riguarda i flussi biologici, sia per quelli tecnici. Dal punto di vista dei materiali, un'Economia circolare si raggiunge mettendo in campo azioni per migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e prevenire o ridurre l'impatto negativo legato alla generazione e gestione dei rifiuti, attraverso il riciclo degli stessi nonché il reimpiego degli scarti della produzione e lavorazione, permettendone la valorizzazione e l'innovazione continua. Queste azioni sono ritenute efficaci per ridurre la dipendenza dell'Europa dall'importazione di materie prima e migliorare l'ambiente complessivo e il benessere dei cittadini.

End of waste: rifiuto che cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di riciclo o di recupero di altro tipo, se soddisfa le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Famiglia: insieme di prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

appartengono alla stessa categoria merceologica, in presenza di identico processo produttivo;

sono formati dagli stessi componenti rilevanti ai fini del contenuto di riciclato (es. non sono da considerare additivi, vernici, coloranti ecc. privi di contenuto di riciclato).

Ad una famiglia non possono appartenere più di 20 prodotti.

Green public Procurement (o "Appalti verdi"): l'approccio in base al quale le Stazioni appaltanti integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Il Green Public Procurement si basa su Criteri ambientali minimi fissati dalle autorità nazionali e all'interno dei quali le certificazioni ambientali di prodotto, dotate di elevati requisiti di affidabilità, sono riconosciute come mezzo di prova.

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia, nello smontaggio e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Processo: insieme di attività correlate o interattive che trasformano gli input in output.

Prodotto: è il risultato di un processo e il bene oggetto della certificazione REMADE®, i cui componenti sono costituiti in tutto, o in parte, da materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti. Il prodotto certificato può essere un materiale, un semilavorato o prodotto finito. Non costituisce parte del prodotto l'imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; l'imballaggio può essere un prodotto sottoposto a certificazione.

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Rebranding: processo per cui un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome, un marchio, una marca o sotto il nome di una ditta, viene reimmesso nel mercato sotto un altro nome o una diversa identità, senza che vengano in alcun modo alterati la sua composizione e il processo produttivo.

Recuperodimateria: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia.

Riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Rigenerazione di oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Simbiosi industriale: interazione tra diversi stabilimenti produttivi finalizzata a massimizzare il riutilizzo delle risorse normalmente considerate scarti (rifiuti e sottoprodotti). In un'ottica di simbiosi industriale gli scarti prodotti da un'impresa sono riutilizzati da un'altra per sostituire input produttivi o per essere trasformati in nuovi prodotti destinati al mercato finale.

Sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Tracciabilità: processo che tiene traccia dell'origine e della provenienza dei materiali e della materia riciclata, recuperata e sottoprodotti durante la fabbricazione e fino all'uscita del prodotto finito certificato REMADE®, nonché le successive modalità con le quali il prodotto viene contraddistinto nella distribuzione e nella vendita. La tracciabilità di un prodotto certificato REMADE® deve essere verificabile da qualsiasi soggetto esterno in qualsiasi momento nell'arco del periodo di validità della certificazione.

ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Disciplinare, valgono le seguenti abbreviazioni.

DT REMADE Produttori: Disciplinare Tecnico "Requisiti per la certificazione REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).

DT REMADE OdC: Disciplinare Tecnico "Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).

DT REMADE Marchi: Disciplinare Tecnico "Regolamento per l'uso di loghi e marchi REMADE®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).

DT REMADE IN ITALY Marchi: Disciplinare Tecnico "Regolamento per l'uso di loghi e marchi REMADE IN ITALY®" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).

Organizzazione REMADE: Remade in Italy, soggetto proprietario del presente schema di certificazione

OdC: Organismo di Certificazione

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare tecnico si inserisce nel quadro normativo vigente (di fonte internazionale, comunitaria, nazionale e regionale) costituito dalle norme in materia di tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, riciclo, recupero e impiego di sottoprodotti, tra le quali si indicano, a titolo non esaustivo:

“Pacchetto Economia circolare”

- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/851/Ue - Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/852/Ue - Direttiva che modifica la direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/849/Ue - Modifica alle direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2019/904/Ue - Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente — Riduzione della plastica monouso (cd. Direttiva "SUP" — Single use plastics)

Norme “End of waste”

- Regolamento 715/2013/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti
- Regolamento 1179/2012/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti
- Regolamento 333/2011/UE Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (rottami di ferro, acciaio e alluminio)
- Regolamento 2019/1009/Ue Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti
- Dm Transizione ecologica 22 settembre 2022, n. 152, Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale
- Dm Ambiente 22 settembre 2020, n. 188, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone
- Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78, Regolamento recante la disciplina "End of Waste" per la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (Pfu)
- Dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62, Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei prodotti assorbenti per la persona (Pap)
- Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso

Green Public Procurement

- Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2014/24/UE Direttiva sugli appalti pubblici (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambientali nelle gare sono contenute nell'articolo 43)
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2014/25/UE Direttiva sugli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (le condizioni per l'utilizzo delle etichette ambientali nelle gare sono contenute nell'articolo 61)
- “Appalti pubblici per un ambiente migliore”, Comunicazione Commissione Europea n. 400/2008
- Criteri GPP europei, adottati dalla Commissione europea
- Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici
- Dm Ambiente 3 agosto 2023 Approvazione del nuovo Piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.a. (nuovo Pan Gpp)
- Criteri ambientali minimi (CAM), adottati dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Si riportano di seguito le norme tecniche di riferimento alla base del presente Disciplinare tecnico

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto
- UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale
- UNI EN ISO/IEC 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali. Autodichiarazioni ambientali
- UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure
- UNI EN 15343:2008 Tracciabilità del riciclaggio delle materie plastiche e valutazione della conformità e del contenuto di prodotti riciclati

Lo schema di certificazione sotto accreditamento REMADE® è costituito da:

- DT REMADE - Produttori: Disciplinare Tecnico REMADE® “Requisiti per la certificazione REMADE®” (nell’ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).
- DT REMADE - OdC: Disciplinare Tecnico REMADE® “Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione REMADE®” (nell’ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).
- DT REMADE - Marchi: Disciplinare Tecnico REMADE® “Regolamento per l’uso di loghi e marchi REMADE®” (nell’ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).
- DT REMADE IN ITALY - Marchi: Disciplinare Tecnico REMADE® “Regolamento per l’uso di loghi e marchi REMADE IN ITALY®” (nell’ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remade.it).
- Note esplicative e altra documentazione pubblicata su remadeinitaly.it/documentazione-tecnica.

La certificazione REMADE® considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono pertanto oggetto di verifica.

4. CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

4.1 ITER DI CERTIFICAZIONE

L'iter per il rilascio della certificazione REMADE® viene svolto ad opera dell'OdC accreditato e riconosciuto da REMADE®, o sotto riconoscimento provvisorio di REMADE® e comprende i seguenti passaggi:

- a) invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- b) riesame della domanda di certificazione;
- c) pianificazione delle attività di valutazione;
- d) valutazione della conformità al presente Disciplinare, compresa la verifica della quantificazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto impiegato, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- e) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- f) decisione in merito al rilascio della certificazione REMADE®;
- g) in caso di esito positivo, rilascio del certificato con assegnazione della classe REMADE® (si veda DT REMADE® Marchi);
- h) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

Il certificato rilasciato dall'OdC ha validità triennale e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

4.2 REQUISITI GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI

4.2.1 Campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione deve definire quale sia il campo di applicazione della certificazione, ovvero deve identificare univocamente i prodotti che intende far certificare secondo il presente Disciplinare.

Deve altresì individuare la grandezza fisica alla quale riferire la percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti, laddove non sia possibile utilizzare il peso.

Modifiche ai prodotti compresi nel campo di applicazione della certificazione (es. la classe di appartenenza, si veda DT REMADE Marchi, punto 4.2), dovranno essere puntualmente comunicate a REMADE® e all'OdC.

4.2.2 Documenti relativi al prodotto

Per la certificazione di un prodotto, l'Organizzazione deve predisporre una scheda tecnica, costantemente aggiornata, nella quale emergano chiaramente le componenti e la percentuale in peso di queste, con specifica indicazione di quali siano quelle provenienti da riciclo e da sottoprodotti.

Potrà essere predisposta anche un'unica scheda tecnica per la totalità dei prodotti da certificare.

La scheda tecnica dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) nome e dati identificativi dell'Organizzazione emittente;
- b) nome commerciale e tipologia di prodotto;
- c) unità minima di riferimento, e relativa grandezza fisica, per la dichiarazione di percentuale di riciclato, recuperato e di sottoprodotti, come da specifica di vendita (es. pezzo, kg, m²);
- d) peso del prodotto certificato e percentuale complessiva di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti contenuto;
- e) descrizione delle componenti del prodotto;
- f) indicazione relativa alla percentuale in peso rispetto al prodotto certificato per le componenti contenenti materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti;
- g) per ciascuna componente contenente materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti, nome e tipologia delle materie prime utilizzate per la sua produzione;
- h) codici europei dei rifiuti da cui deriva il materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti;
- i) i riferimenti del contratto e/o della scheda tecnica per la qualificazione dei sottoprodotti (par. 4.3.2.2).

Per i prodotti oggetto di lavorazioni in continuo le percentuali dichiarate potranno essere indicate come medie semestrali.

Per ogni prodotto certificato deve essere allegata alla scheda un diagramma di flusso che specifichi le diverse unità del processo di cui si compone il sistema di produzione, descrivere tutti gli input di materiali, tutti i flussi di materiali e tutte le uscite di materiale.

4.2.3 Responsabile per la certificazione REMADE®

Deve essere nominato, all'interno dell'Organizzazione, un responsabile per il rispetto della conformità al presente Disciplinare.

Il responsabile dell'Organizzazione per la conformità al presente Disciplinare ha il compito di:

- a) attuare le azioni necessarie affinché l'Organizzazione sia conforme al presente Disciplinare;
- b) riferire alla Direzione aziendale in merito all'applicazione del presente Disciplinare;
- c) garantire il controllo della documentazione necessaria alla conformità del Disciplinare;
- d) tenere i rapporti con REMADE® e con l'OdC.

4.2.4 Risorse umane

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nel rispetto del presente Disciplinare deve essere competente e consapevole del proprio ruolo nell'implementazione dello stesso.

L'Organizzazione deve fornire la formazione e l'addestramento al personale coinvolto nel rispetto del presente Disciplinare per garantirne la competenza e la consapevolezza e deve mantenerne registrazione.

L'Organizzazione deve inoltre verificare periodicamente le necessità di formazione e di addestramento e garantire che tale attività siano state efficaci nei confronti degli obiettivi preposti.

4.2.5 Documentazione

4.2.5.1 RegISTRAZIONI

Devono essere mantenute e conservate registrazioni, aggiornate e complete, relative a tutti i punti pertinenti del presente Disciplinare.

4.2.5.2 Istruzioni e procedure operative e altra documentazione

L'Organizzazione deve predisporre le necessarie istruzioni, procedure operative e altra documentazione, anche di tipo informatico, atte a garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente Disciplinare.

Tale documentazione deve essere tenuta sotto controllo ed aggiornata periodicamente.

4.2.5.3 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa all'applicazione del presente Disciplinare, ed in particolare quella probante la dichiarazione della percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti all'interno dei prodotti certificati deve essere mantenuta per la durata minima del tempo nel quale il prodotto è sul mercato e per un ragionevole periodo successivo, tenendo conto della vita del prodotto e comunque per un minimo di 3 anni.

4.2.6 Audit interni

L'Organizzazione deve definire un programma che preveda, almeno annualmente, l'effettuazione di audit interni volti ad assicurare il corretto mantenimento del Disciplinare REMADE®.

Questo programma deve considerare tutti i punti applicabili del presente Disciplinare, comprese le attività dei subappaltatori.

In particolare deve essere effettuata una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa così come descritti rispettivamente al requisito 4.3.3.3 e 4.3.3.4.

Nota: Il programma e il piano di audit devono essere sviluppati tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a controllo, nonché dei risultati degli audit precedenti.

La selezione degli auditor deve garantire competenza sul prodotto e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.

Le registrazioni dei risultati dell'audit, comprese le eventuali azioni correttive che derivino da rilievi emersi durante l'audit, devono essere mantenute e riportate alla Direzione, oltre che rese note al personale interessato dal rilievo.

4.2.7 Esame periodico da parte della Direzione

La Direzione deve sottoporre ad esame, almeno annualmente, il sistema di conformità al Disciplinare, oppure ogniqualvolta siano modificati i processi produttivi del prodotto certificato REMADE®.

In base a questo esame, devono essere adottate le azioni di correzione o di miglioramento necessarie.

Questo esame deve includere almeno quanto segue:

- a) i risultati delle prove di rintracciabilità e il bilancio di massa riguardanti ciascun prodotto certificato;
- b) i risultati degli audit interni e di quelli esterni (esempio dell'OdC);
- c) le modifiche dei processi;
- d) le informazioni relative al prodotto certificato, sue componenti o materie prime;
- e) valutazione in merito all'esigenza di risorse dell'Organizzazione;
- f) le azioni correttive a problematiche e a non conformità relative alla rintracciabilità e agli audit interni ed esterni.
Nota: Per azioni correttive si intendono quelle azioni volte ad eliminare le cause che hanno generato i problemi e le non conformità.
- g) le eventuali informazioni di ritorno dall'organizzazione REMADE® e dai clienti, ivi compresi i reclami;
- h) le leggi e i regolamenti nuovi o modificati che influiscono sulla rintracciabilità o che impattano sul prodotto certificato o sue parti con particolare attenzione alla componente di riciclo;
- i) le azioni a seguire dai precedenti esami periodici.

4.3 CONTROLLO DELLA PERCENTUALE DI MATERIALI DI RICICLO E SOTTOPRODOTTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE

4.3.1 Controllo dei fornitori

4.3.1.1 Elenco dei fornitori

L'Organizzazione deve definire, e mantenere aggiornato, un elenco dei propri fornitori e dei materiali riciclati, recuperati e sottoprodotti da questi forniti e che vengono inseriti nel prodotto certificato REMADE®.

L'elenco fornitori deve sempre contenere le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo del fornitore;
- b) tipologia di prodotto fornito;
- c) eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- d) se il prodotto fornito sia derivato da attività di riciclo, recupero e da sottoprodotti in maniera parziale o totale;
- e) eventuale presenza di certificazioni REMADE®, o di certificazioni considerate equivalenti, aventi cioè il medesimo oggetto della certificazione REMADE®, rilasciate da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse (si veda par. 5).

4.3.1.2 Criteri di qualifica

Devono essere definiti e applicati criteri per la selezione, la valutazione e la rivalutazione periodica dei fornitori tali da garantire un loro efficace controllo ai fini del presente Disciplinare.

La presenza di una certificazione REMADE® valida a tutti gli effetti è criterio sufficiente per la qualifica del fornitore e del prodotto a cui tale certificazione è riferita.

4.3.2 Materiale in ingresso

4.3.2.1 Documentazione relativa alle materie in ingresso

L'Organizzazione deve essere in possesso di documentazione del fornitore comprovante il contenuto di materiale riciclato, recuperato e di sottoprodotti nella materia utilizzata, nel semi-lavorato o nel prodotto finito che si intende certificare.

Esempi di tale documentazione possono essere:

- a) documentazione cogente quale i formulari di accompagnamento dei rifiuti;
- b) documentazione di conformità prevista dalle norme comunitarie o nazionali sui cd. "End of waste";
- c) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di riciclo di rifiuti per attestare le caratteristiche del materiale riciclato;
- d) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di preparazione al riutilizzo, per attestare le caratteristiche del materiale recuperato;

- e) documentazione idonea a qualificare una sostanza o un materiale come sottoprodotto, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto indicato dal par. 4.3.2.2;
 - f) certificazione REMADE® o certificazione equivalente e riconosciuta da REMADE®, avente cioè il medesimo oggetto di certificazione e rilasciata da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione.
- Una lista di certificazioni ammesse ai sensi del precedente punto f) è pubblicata in Allegato al presente Disciplinare tecnico e sul sito remade.it (Sezione Documentazione tecnica). La lista, in continuo aggiornamento, è da ritenersi non esaustiva e potranno essere effettuate verifiche caso per caso.

Nel caso in cui il prodotto da certificare sia un semilavorato o un bene finito, l'Organizzazione può estendere il sistema di tracciabilità REMADE ai fornitori del materiale riciclato, recuperato e dei sottoprodotti. A tale scopo l'Organizzazione deve produrre le evidenze documentali necessarie a identificare i materiali in ingresso dei fornitori e il loro contenuto di riciclato; l'OdC deve effettuare annualmente una visita di audit in sito presso i fornitori. I riferimenti dell'estensione della verifica al fornitore devono risultare chiaramente nel Report di verifica.

Qualora non risulti disponibile nessuna documentazione come sopra descritto, la quota relativa di materiale dovrà essere considerata come non riciclata, non recuperata e non contenente sottoprodotti.

4.3.2.2. Sottoprodotti

Per la qualifica di un sottoprodotto, nell'ambito della finalità del presente Disciplinare tecnico l'OdC dovrà acquisire la seguente documentazione:

1. nel caso di sottoprodotti di origine esterna e interna, dichiarazione attestante la verifica puntuale della sussistenza di ciascuna condizione in riferimento a quanto previsto dall'art. 184-bis "Sottoprodotto", comma 1) del Dlgs 152/2006 (come da Definizione riportata nel Cap. 2);
 - a) nel caso di sottoprodotti di origine esterna e interna, scheda tecnica e dichiarazione di conformità, firmate dal legale rappresentante, contenenti le informazioni indicate all'allegato 2 al Dm. Ambiente 264/2016, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, inoltre, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. Le schede sono inviate, senza oneri economici per il produttore, alle Camere di commercio territorialmente competenti, secondo le disposizioni previste dal Dm. Ambiente 264/2016; deve essere fornita documentazione atta a provare l'avvenuto invio.
 - b) nel caso di sottoprodotti di origine esterna, un contratto tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dal quale si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

Il certificato emesso dovrà riportare in maniera esplicita il contenuto di sottoprodotto di origine esterna e il contenuto di sottoprodotto di origine interna.

4.3.2.3 Verifica del materiale in ingresso

L'Organizzazione deve verificare, al ricevimento o prima di ulteriori usi, che il materiale approvvigionato sia corrispondente a quanto specificato sui documenti del fornitore, ed all'ordine effettuato, e che quindi siano ritenute idonee sia per natura che per origine, in maniera da garantirne il corretto utilizzo ai fini della certificazione REMADE®.

4.3.2.4 Identificazione dei materiali in ingresso

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti approvvigionati per la realizzazione di prodotti sottoposti alla certificazione REMADE® devono essere sempre chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

4.3.3 Bilancio di massa e rintracciabilità

I prodotti certificati e le loro componenti devono essere identificati e rintracciabili lungo tutte le fasi della loro realizzazione.

4.3.3.1 Composizione del prodotto

L'Organizzazione deve definire per ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della certificazione REMADE® le materie prime necessarie per produrlo, specificando in quale percentuale esse siano presenti nel prodotto, in modo assoluto, in termini di peso.

Qualora il prodotto certificato sia composto da più di una materia prima/componente, per ognuna di queste dovrà essere specificata e dimostrata la percentuale di materia prima riciclata presente, così come previsto nella scheda tecnica (si veda precedente punto 4.2.2).

4.3.3.2 Registro

Deve essere predisposto un sistema di registrazione, relativo ad ogni prodotto certificato, che permetta di tenere sotto controllo le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti in ogni lotto di produzione.

4.3.3.3 Piano di rintracciabilità

Per garantire la rintracciabilità dei materiali utilizzati nella realizzazione del prodotto certificato, l'Organizzazione deve stabilire ed attuare un piano di rintracciabilità.

Tale piano deve considerare i requisiti relativi alle materie prime in ingresso (si veda precedente punto 4.3.2) e ai prodotti in uscita (punto 4.3.4) allo scopo di assicurare la corretta applicazione del presente Disciplinare.

4.3.3.4 Bilancio di massa

Periodicamente o almeno una volta all'anno (sei mesi nel caso di prodotti oggetto di lavorazioni in continuo), l'Organizzazione, per ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della certificazione REMADE®, deve verificare, mediante il calcolo di un bilancio di massa, che i quantitativi dei prodotti realizzati e la percentuale dichiarata di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti utilizzata siano coerenti con le materie prime utilizzate. Nel calcolo possono essere utilizzati eventuali fattori di conversione, purché la loro validità sia dimostrabile dall'Organizzazione stessa.

Anche i flussi di sottoprodotti di origine interna dovranno essere oggetto di quantificazione tramite misure e bilancio di massa. In questo caso il bilancio di massa dovrà essere assicurato con evidenza di assenza di doppi conteggi.

4.3.4 Prodotti in uscita

4.3.4.1 Identificazione e immagazzinamento

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti certificati in uscita devono essere chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

4.3.4.2 Documenti di vendita del prodotto certificato

L'Organizzazione dovrà garantire che sui documenti di vendita e consegna siano almeno presenti le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
- b) data di emissione del certificato e relativo codice;
- c) descrizione e quantità del prodotto certificato;
- d) indicazione della percentuale di riciclato, recuperato e sottoprodotti nel prodotto certificato.

4.3.5 Subappalto

L'Organizzazione può subappaltare un processo incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione.

L'organizzazione è responsabile per tutte le attività, legate alla realizzazione di prodotti certificati REMADE®, date in subappalto.

4.3.5.1 Contratto

L'Organizzazione deve predisporre un accordo scritto con tutti i terzisti coinvolti nella realizzazione di prodotti certificati REMADE®, per garantire che:

- a) il materiale usato per la realizzazione di prodotti certificati REMADE® possa essere tracciato e controllato e che non possa essere misciato con altro materiale;
- b) il subappaltatore tenga registrazione degli input, degli output e della documentazione di consegna per i prodotti

- coinvolti nell'accordo;
- c) sia vietato subappaltare nuovamente il processo a terzi che non abbiano un accordo scritto con l'Organizzazione o che non siano certificati REMADE®;
- d) il subappaltatore non possa utilizzare i marchi di REMADE®, né fare comunicazioni, a fini promozionali in riferimento alla certificazione REMADE®;
- e) l'Organizzazione si riserva il diritto di effettuare e/o far effettuare, da parte dell'OdC accreditato, audit sul processo.

4.3.5.2 Elenco

L'Organizzazione deve predisporre un elenco che contenga:

- a) nome del subappaltatore;
- b) attività oggetto di subappalto;
- c) analisi del rischio.

4.3.5.3 Analisi del rischio

L'Organizzazione deve svolgere un'analisi del rischio sui propri subappaltatori, che non sono certificati REMADE® per la lavorazione richiesta. Questa analisi è finalizzata ad individuare le attività a rischio che necessitino di audit al fine di garantire che il prodotto rispetti i requisiti previsti dal presente Discipinare.

Nota 1: Si considerano a rischio i subappaltatori che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) il subappaltatore classifica il materiale in ingresso, ovvero gestisce materiali con diverse percentuali di riciclato e sottoprodotti non chiaramente identificabili;
- b) il sito produttivo è in una nazione differente da quella dell'Organizzazione;
- c) il subappaltatore non rende disponibile all'Organizzazione il materiale al termine del suo processo, ovvero spedisce direttamente il prodotto;
- d) il subappaltatore appone l'etichetta REMADE® sul prodotto.

4.3.6 Elenco della documentazione necessaria

L'Organizzazione deve predisporre e mantenere aggiornata la seguente documentazione:

- a) organigramma che identifica i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella certificazione REMADE® con relativo mansionario;
- b) procedura per la qualifica del fornitore di prodotti relativi alla certificazione REMADE®;
- c) procedura per le modalità di controllo ed accettazione del prodotto in ingresso;
- d) procedura per l'identificazione del prodotto in fase di stoccaggio e durante le fasi di trasformazione;
- e) procedura per la verifica e tracciabilità e per il calcolo del bilancio di massa annuale;
- f) procedura per l'etichettatura dei prodotti certificati;
- g) il Registro indicato al punto 4.3.3.2;
- h) il Piano di rintracciabilità indicato al punto 4.3.3.3.

4.3.7 Definizione della percentuale di riciclato, recuperato e sottoprodotti

Le dichiarazioni di contenuto riciclato, recuperato e di sottoprodotti relative ai prodotti certificati REMADE® devono essere fatte esplicitando sempre la percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti in essi contenuto.

Il contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotti deve essere espresso quantitativamente sotto forma di percentuale, calcolata come di seguito illustrato. Poiché non vi sono metodi disponibili per la misurazione diretta del contenuto di riciclato, recuperato e sottoprodotti in un prodotto, deve essere utilizzata la massa del materiale ottenuto dal processo di recupero, dopo aver computato le perdite e altre deviazioni.

$$X (\%) = (A/P) \times 100$$

X è il contenuto riciclato, espresso come percentuale
A è la massa di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti
P è la massa del prodotto

4.3.8 Rebranding

Nel caso in cui oggetto della certificazione siano prodotti già certificati REMADE oggetto di rebranding ai sensi della definizione riportata nel presente DT, l'Organizzazione deve essere in possesso della documentazione utile a identificare i prodotti e comprovante l'identità con i prodotti già certificati, e in particolare:

- certificati REMADE in vigore per i prodotti che si intendono certificare con rebranding;
- schede tecniche dei prodotti oggetto di rebranding (con i contenuti di cui al punto 4.2.2 del presente DT);
- calcolo di bilancio di massa di cui al punto 4.3.1.4;
- documenti di compravendita tra il fornitore e l'azienda che intende certificare con rebranding e documenti di trasporto, dai quali si evince l'identità e le quantità dei prodotti acquistati;
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante (dell'azienda che intende certificare con rebranding) che attesta che i prodotti oggetto di certificazione non sono stati alterati;
- tabella di corrispondenza con le diverse denominazione dei prodotti.

La documentazione di vendita dei prodotti oggetto di rebranding dovrà riportare le informazioni di cui al punto 4.3.4.2 del presente DT.

La caratteristica di rebranding dovrà risultare in modo evidente dal Report di certificazione e dal certificato emesso.

5. RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI

Ai fini della certificazione REMADE® potranno essere riconosciute altre certificazioni di prodotto, come provanti parte di alcuni requisiti presenti nel presente Disciplinare, in particolare per quanto attiene il punto 4.3. Le certificazioni valutate e approvate da REMADE®, per tale scopo sono presenti nell'Allegato "Certificazioni riconosciute", pubblicato sul sito www.remade.it, dove sarà indicato, oltre all'identificativo, anche il punto specifico ritenuto soddisfatto dal relativo possesso.

6. VERIFICHE

6.1 CAMPIONAMENTI E DURATA DELLE VERIFICHE

Le verifiche per il rilascio della certificazione REMADE® hanno una durata basata sul numero di campionamenti da effettuare, determinati come di seguito.

Nel corso delle verifiche, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, dovranno essere verificati tutti i requisiti del presente documento; per i prodotti campionati dovrà essere verificata in modo completo l'applicazione dei requisiti del precedente capitolo 4.3.

L'analisi documentale va eseguita ogni volta che vengono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione; nelle visite di sorveglianza, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, viene svolto il solo audit in campo.

Per la determinazione del numero di campionamenti, valgono le seguenti istruzioni:

- sulla base del numero delle famiglie sottoposte a certificazione, il numero dei campionamenti si determina come di seguito (Tabella 1):
- il campionamento deve essere rappresentativo di tutte le classi merceologiche, a patto che siano diversi i processi produttivi riguardanti i prodotti oggetto della certificazione, nel triennio di validità della certificazione.

TABELLA 1 - CAMPIONAMENTI PER FAMIGLIA, DURATA DELL'AUDIT E FEE

| NUMERO DI FAMIGLIE* DA CERTIFICARE | NUMERO MINIMO DI FAMIGLIE* DA CAMPIONARE | DURATA MINIMA DELL'AUDIT | | | | FEE** | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---|---|----------------|----------------|
| | | DURATA MINIMA ANALISI DOCUMENTALE | | DURATA MINIMA ANALISI IN CAMPO | | | |
| | | ITALIA | EXTRA ITALIA | ITALIA | EXTRA ITALIA | ITALIA | EXTRA ITALIA |
| da 1 a 5 | 1 | 0,5 gg | 1,0 gg. | 1,0 gg | 2,0 gg. | FEE x 2 | FEE x 3 |
| da 6 a 10 | 2 | 0,5 gg | 1,0 gg. | 1,0 gg | 2,0 gg. | FEE x 2,5 | FEE x 3,5 |
| da 11 a 20 | 3 | 0,5 gg | 1,0 gg. | 1,5 gg | 2,0 gg. | FEE x 3,0 | FEE x 4 |
| da 21 a 30 | 4 | 0,5 gg | 1,0 gg. | 2,0 gg | 3,0 gg. | FEE x 3,5 | FEE x 4,5 |
| da 31 a 45 | 5 | 0,5 gg | 1,0 gg. | 2,5 gg | 3,0 gg. | FEE x 4 | FEE x 5 |
| Oltre 45 | La \sqrt approssimata in eccesso | 0,5 gg | 1,0 gg. | fascia precedente, oltre 0.5 gg. ogni 2 famiglie campionate | fascia precedente, oltre 0.5 gg. ogni 2 famiglie campionate | da determinare | da determinare |

NOTE

Aziende multisito:

- 1) I siti produttivi vanno verificati tutti nel corso del primo anno. Per gli anni successivi va verificata la \sqrt approssimata in eccesso
- 2) Le FEE aumentano di 0,5 per ogni sito produttivo oltre il 1°. Il sito produttivo deve essere indicato nel certificato

* Ad una famiglia non possono appartenere più di 20 prodotti. Si veda la definizione di "Famiglia" riportata al Cap. 2 del presente Disciplinare.

** Le FEE sono riscosse dall'Organismo di certificazione per conto di REMADE. Il valore economico in euro delle FEE è fissato nell'Accordo stipulato da REMADE con l'Organismo di certificazione (rif. Punto 6.6 DT REMADE_ODC).

** Nel caso di estensione della verifica presso i fornitori (di cui al punto 4.3.2.1) la durata minima dell'audit in campo è di 0,5 gg. Le FEE saranno aumentate di 1 per ogni fornitore verificato.

6.2 AUMENTI E RIDUZIONE DEI TEMPI DI VERIFICA

Possono essere applicate riduzioni o aumenti nei tempi di verifica, secondo la valutazione dell'Organismo di certificazione, nei casi sotto riportati. Aumenti o riduzioni alla durata dell'audit, che potranno essere applicati dall'Organismo di certificazione secondo le indicazioni riportate nel presente paragrafo, non incidono sulla determinazione delle FEE, per le quali si fa riferimento alla Tabella 1 e alle note sottostanti.

Le riduzioni di cui ai punti successivi non sono cumulabili. In ogni caso la durata minima dell'audit in campo è di 1 g.

Riduzioni (facoltative)

- 1) per Organizzazioni in possesso di certificato ISO 14001 rilasciato sotto accreditamento, da parte di enti firmatari degli accordi EA/MLA per tali schemi, e il cui campo di applicazione coincide con la fabbricazione dei prodotti per cui è stata chiesta la certificazione: riduzione della durata dell'audit in campo di 0,5 gg. In tale caso l'OdC, nel prendere le proprie decisioni, durante tutto l'iter di certificazione, dovrà valutare anche i risultati degli audit ISO 14001;
- 2) per Organizzazioni in possesso delle certificazioni riportate alla sezione 5: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg;
- 3) per Organizzazioni che realizzano prodotti aventi tutte le componenti di riciclo certificate REMADE: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg;
- 4) nel caso di rebranding: sarà possibile prevedere solo la fase documentale finalizzata a verificare l'effettiva corrispondenza dei prodotti certificati. In questo caso la durata minima dell'audit e le FEE sono determinate secondo la Tabella sottostante, senza possibilità di applicare riduzioni (Tabella 2).

TABELLA 2 - CAMPIONAMENTI PER FAMIGLIA, DURATA DELL'AUDIT E FEE PER REBRANDING

| NUMERO MINIMO DI | NUMERO MINIMO DI | DURATA MINIMA DELL'AUDIT | FEE** |
|------------------|------------------|--------------------------|-------|
|------------------|------------------|--------------------------|-------|

| FAMIGLIE DA CERTIFICARE | FAMIGLIE DA CAMPIONARE | DURATA MINIMA ANALISI DOCUMENTALE | DURATA MINIMA ANALISI IN CAMPO | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| da 1 a 5 | 1 | 0,5 gg | - | FEE x 1,5 |
| da 6 a 10 | 2 | 0,5 gg | - | FEE x 1,5 |
| da 11 a 20 | 3 | 1 gg | - | FEE x 2 |
| da 21 a 30 | 4 | 1 gg | - | FEE x 2 |
| da 31 a 45 | 5 | 1,5 gg | - | FEE x 2,5 |
| Oltre 45 | La $\sqrt{\quad}$ approssimata in eccesso | 1,5 gg | - | Da determinare |

Aumenti

- 1) Per Organizzazioni multisito: aumento della durata di audit in campo di 0.5 gg. per ogni sito produttivo
- 2) Nei casi di subappalto, l'OdC dovrà valutare i criteri di qualifica e di controllo dei subappaltatori utilizzati dall'azienda: aumento della durata di audit di 0.5 gg. per ogni subappaltatore sottoposto a verifica.